



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse

Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.

Il Direttore

n. Reg. Mo.R.Ra. 253/2011

Roma, 13 giugno 2011

Oggetto: Incarichi di collaborazione

1. Premessa

Con la presente direttiva si dettano disposizioni integrative in merito alla materia del conferimento di incarichi di collaborazione a seguito di recenti pronunce da parte degli organi di controllo. In particolare viene rettificato quanto disposto nel paragrafo 1 della Direttiva dello scrivente Ufficio n. reg. Mo.R.Ra. 679/2009 allegata alla circolare CNR 30/2009.

2. Chiarimenti in merito alla deroga al requisito della comprovata specializzazione universitaria

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – UPPA con nota prot. n. DFP 0022128 del 4 aprile 2011, a seguito di specifico quesito formulato dall’Ente in merito all’esatta portata della locuzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” riportata nell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, ha fornito il seguente parere:

“Si ritiene che codesto Ente possa attribuire incarichi di collaborazione in deroga al requisito della comprovata specializzazione universitaria con oneri a carico del Fondo di finanziamento ordinario degli Enti di ricerca, purché come detto nel rispetto delle disposizioni di spesa vigenti per la specifica tipologia contrattuale di riferimento, ovvero a gravare su risorse esterne al bilancio dell’amministrazione, così come avviene per gli incarichi di collaborazione che non rientrano nelle ipotesi derogatorie.”

Alla luce del parere sopra esposto i contratti di collaborazione potranno essere conferiti, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, a soggetti privi del requisito della comprovata

specializzazione universitaria, sia su fondi ordinari che su fondi esterni, esclusivamente ai soggetti e per le attività di seguito indicate:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte o dello spettacolo;
- soggetti che operano nel campo dei mestieri artigianali;
- soggetti che operano nel campo dell'attività informatica;
- soggetti che operano a supporto dell'attività didattica o di ricerca;
- soggetti che operano nel campo dei servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

I predetti incarichi, naturalmente, potranno essere conferiti a condizione che siano presenti tutti gli altri requisiti di legittimità previsti dalla norma, con particolare riferimento a quello della comprovata esperienza nel settore.

Infatti il Dipartimento della Funzione Pubblica nella predetta nota specifica: *“Rimane, altresì, ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel campo che, per le fattispecie per cui si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, presupporrebbe la preventiva individuazione dei parametri sostanziali che facciano da criteri guida per la comparazione dei curricula, nel rispetto delle esigenze di trasparenza, imparzialità e meritocrazia.”*

3. Apposizione della data sul contratto di conferimento dell'incarico di collaborazione

La Corte dei Conti, con deliberazione SCCLEG/07/2011/PREV, ha richiamato l'attenzione sulla valenza e sull'importanza dell'apposizione della data sul contratto di conferimento dell'incarico di collaborazione.

Si ricorda quindi di apporre la data di sottoscrizione ad ogni contratto, nonché di provvedere sempre alla registrazione dello stesso nel protocollo informatico dell'Ente.

La Corte ha ribadito, inoltre, la necessità di indicare nel contratto la data in cui il medesimo inizia a spiegare i propri effetti. Al fine di aderire a tale precisazione, si rende necessario provvedere alla modifica degli schemi di contratto in uso ed in particolare dell'art. 4 paragrafo 3.

Tale paragrafo dovrà quindi essere così modificato:

"Il contratto acquista efficacia dalla data di apposizione del visto da parte della Corte dei Conti o dal decorso dei termini di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14/01/1994 n. 20."

Le parti, decorso il termine di cui sopra ovvero dopo aver ottenuto l'apposizione del visto, potranno anche concordare, sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, del modello di contratto, un diverso termine iniziale, ovviamente successivo a quello risultante dall'apposizione del visto.

4. Errori ricorrenti oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti

La Corte dei Conti, nell'ambito dell'attività di controllo preventivo degli atti e dei contratti relativi agli incarichi di collaborazione, ha riscontrato un errore sistematico e cioè introduzione dell'art. 5 "condizione sospensiva dell'efficacia per gli anni successivi al primo" a prescindere dalla durata del contratto.

Più precisamente tale ultimo articolo viene inserito indiscriminatamente anche per contratti di durata inferiore ad un anno.

Si raccomanda di rispettare quanto descritto nel paragrafo 9.1 del "Manuale incarichi", e quindi di inserire tale clausola, solo se ritenuta necessaria e comunque in nessun caso nei contratti di durata annuale o inferiore ad un anno.

5. Conclusioni

Si coglie l'occasione per richiamare ogni Dirigente/Direttore al rispetto scrupoloso della normativa in materia, con particolare riferimento all'accertamento della presenza di tutti i presupposti di legittimità.

Inoltre, come sottolineato più volte dagli organi di controllo, si raccomanda di prestare la massima attenzione nell'individuazione della corretta tipologia di rapporto da instaurare con il collaboratore. A tal fine si rimanda alla descrizione degli aspetti qualificanti e peculiari sia del rapporto di collaborazione coordinata continuativa (par. 4.1) che del rapporto occasionale (par. 4.2 e 4.3) contenuti nel manuale operativo in allegato 1 alla circolare CNR 30/2009.

Il Direttore
(*Roberto Tatarelli*)